

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 1360/95 della Commissione, del 15 giugno 1995, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1361/95 della Commissione, del 15 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina ..... 4
- \* **Regolamento (CE) n. 1362/95 della Commissione, del 15 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati** ..... 6
- \* **Regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione, del 15 giugno 1995, che modifica i regolamenti del settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, che fissano anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli** ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1364/95 della Commissione, del 15 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1365/95 della Commissione, del 15 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 16
- \* **Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in merito alla decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria «SOCRATE»** ..... 18



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Commissione**

95/210/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 7 giugno 1995, che approva il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in talune parti della Germania <sup>(1)</sup> 19**

95/211/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 7 giugno 1995, che modifica la decisione 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati ad alcune parti della Germania <sup>(1)</sup> ..... 21**

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1360/95 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 giugno 1995**

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(10)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(11)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(13)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 12 e 13 giugno 1995 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(5)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

<sup>(13)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva<sup>(1)</sup>

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	59,00 <sup>(2)</sup>
1509 10 90	59,00 <sup>(2)</sup>
1509 90 00	70,00 <sup>(3)</sup>
1510 00 10	72,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 90	116,00 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per il Libano: di 0,7245 ECU/100 kg,

b) per la Turchia: di 13,8645 ECU/100 kg <sup>(\*)</sup> se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,

c) per l'Algeria, Tunisia e il Marocco: di 15,3245 ECU/100 kg <sup>(\*)</sup> se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(\*)</sup> Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,661 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,731 ECU/100 kg.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 8,754 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,004 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva<sup>(1)</sup>

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	12,98
0711 20 90	12,98
1522 00 31	29,50
1522 00 39	47,20
2306 90 19	5,76

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1361/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 giugno 1995**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione

del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 88 del 21. 4. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 000	01	22,00	0210 11 31 910	01	66,00
0203 12 11 100	01	22,00	0210 12 19 100	01	18,00
0203 12 19 100	01	22,00	0210 19 81 100	01	85,00
0203 19 11 100	01	22,00	0210 19 81 300	01	66,00
0203 19 13 100	01	22,00	1601 00 10 100	01	0,00
0203 19 15 100	01	14,00	1601 00 91 100	01	30,00
0203 21 10 000	01	22,00	1601 00 99 100	01	18,00
0203 22 11 100	01	22,00	1602 20 90 100	01	0,00
0203 22 19 100	01	22,00	1602 41 10 210	01	54,00
0203 29 11 100	01	22,00	1602 42 10 210	01	42,00
0203 29 13 100	01	22,00	1602 49 11 190	01	0,00
0203 29 15 100	01	14,00	1602 49 19 190	01	21,00
0210 11 31 110	01	85,00	1602 49 30 100	01	0,00

(\*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

*NB*: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1362/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 684/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18,

Il regolamento (CE) n. 785/95 è così modificato :

considerando che il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato le modalità di pagamento dell'anticipo dell'aiuto ; che, tenendo conto delle modificazioni apportate all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 603/95 in merito al pagamento degli anticipi, è opportuno adattare di conseguenza anche l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/94 ;

1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente :

*« Articolo 6*

1. Gli anticipi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, subordinati alla costituzione di una delle cauzioni ivi previste, possono essere versate al beneficiario soltanto se la domanda di aiuto è corredata di un attestato che certifica l'avvenuta costituzione della cauzione.

considerando che, tenendo conto di alcuni vincoli cui sono soggetti i produttori agricoli, imputabili in particolare al ciclo stagionale, è opportuno modificare il termine di conclusione dei contratti e la relativa data di presentazione nonché la data delle dichiarazioni di consegna all'autorità competente, senza comunque indebolire il sistema di controllo posto in essere ;

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare il diritto all'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

considerando che il regolamento (CE) n. 785/95 esclude, a partire dal 1° aprile 1995, i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e i relativi prodotti foraggeri, salvo il lupino dolce fino alla fioritura, dal beneficio dell'aiuto per la trasformazione dei foraggi ; che, prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 785/95, alcuni produttori agricoli avevano già concluso contratti con imprese di trasformazione per la consegna di certi prodotti da trasformare ; che tali prodotti, ottenuti su superfici non ammesse al beneficio dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92, sono quindi esclusi dal beneficio dell'aiuto ; che è quindi opportuno, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995/1996, concedere a tali imprese il beneficio dell'aiuto per la disidratazione dei suddetti prodotti ;

3. Il saldo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è versato, se del caso, entro sessanta giorni dalla data in cui la Commissione ne ha pubblicato l'importo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2) L'articolo 8 è così modificato :

a) il testo del paragrafo 4 è costituito dal seguente :

« 4. I contratti e le dichiarazioni di consegna di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono conclusi per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna e comunque entro il 14 settembre successivo all'inizio della campagna considerata. »

b) al paragrafo 5, prima frase, la data del « 31 agosto » è sostituita dal « 15 settembre ».

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

3) È inserito il seguente articolo 17 bis :

*« Articolo 17 bis*

1. In deroga all'articolo 2, punto 1 e limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995/1996, le imprese di trasformazione possono chiedere l'aiuto previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 per i cereali verdi consegnati da produttori agricoli :

<sup>(1)</sup> GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

— che abbiano coltivato tali cereali su superfici non dichiarate nella domanda di aiuto "superfici" ai fini dell'ottenimento dell'aiuto per i seminativi previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e

mento (CE) n. 785/95, ai fini della consegna di tali cereali da trasformare in foraggi essiccati.

2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1. »

#### *Articolo 2*

— che abbiano concluso contratti con le imprese di trasformazione o che abbiano proceduto alle semine prima dell'entrata in vigore del regola-

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1363/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1995

**che modifica i regolamenti del settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, che fissano anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

I. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi e importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del fattore di correzione di 1,207509, che influiva fino al 31 gennaio 1995 sui tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che i nuovi valori in ecu dei prezzi e importi in questione sono stati fissati a decorrere dal 1° febbraio 1995 secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità di determinazione e d'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95<sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi e importi in oggetto, che sono applicabili almeno a partire:

— dal 1° gennaio 1996 per gli importi non connessi a una campagna di commercializzazione,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 per i prezzi o importi per i quali questa campagna comincia nel gennaio 1996,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995; che occorre pertanto modificare i regolamenti corrispondenti:

1. regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione<sup>(6)</sup>;
2. regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 771/95<sup>(8)</sup>;
3. regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 872/95<sup>(10)</sup>;
4. regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/92<sup>(12)</sup>;
5. regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/92<sup>(14)</sup>;
6. regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione<sup>(15)</sup>;
7. regolamento (CEE) n. 667/92 della Commissione<sup>(16)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93<sup>(17)</sup>;
8. regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione<sup>(18)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1445/93;
9. regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione<sup>(19)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1445/93;
10. regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio<sup>(20)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95;
11. regolamento (CE) n. 3253/93 della Commissione<sup>(21)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU n. L 77 del 6. 4. 1995, pag. 9.

<sup>(9)</sup> GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 17.

<sup>(11)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.

<sup>(12)</sup> GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 15.

<sup>(13)</sup> GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.

<sup>(14)</sup> GU n. L 153 del 5. 6. 1992, pag. 9.

<sup>(15)</sup> GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.

<sup>(16)</sup> GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 13.

<sup>(17)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 27.

<sup>(18)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 56.

<sup>(19)</sup> GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.

<sup>(20)</sup> GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(21)</sup> GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 28.

12. regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione <sup>(1)</sup>;
13. regolamento (CE) n. 1372/94 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 997/95;
14. regolamento (CE) n. 1402/94 della Commissione <sup>(3)</sup>;
15. regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1306/95 <sup>(5)</sup>;
16. regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio <sup>(6)</sup>;
17. regolamento (CE) n. 86/95 della Commissione <sup>(7)</sup>.

## II. PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

18. regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1416/94 <sup>(9)</sup>;
19. regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93;
20. regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 361/93 <sup>(12)</sup>;
21. regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione <sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2430/94 <sup>(14)</sup>;
22. regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio <sup>(15)</sup>;
23. regolamento (CEE) n. 2252/92 della Commissione <sup>(16)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93;
24. regolamento (CE) n. 3010/94 della Commissione <sup>(17)</sup>;
25. regolamento (CE) n. 3342/94 della Commissione <sup>(18)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestioni interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

A seguito dell'adeguamento effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del

regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, di alcuni prezzi e importi in ecu nel settore degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i regolamenti di cui agli articoli da 2 a 26 sono modificati secondo le indicazioni che vi figurano.

### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 25, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU;
- 2) all'articolo 25 bis, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU;
- 3) all'articolo 26, l'importo di 1,2 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU.

### Articolo 3

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2118/74, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

### Articolo 4

L'allegato XV del regolamento (CEE) n. 3587/86 è sostituito con l'allegato I del presente regolamento.

### Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 790/89 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, l'importo di 60 ECU è sostituito con l'importo di 72,45 ECU, l'importo di 70 ECU è sostituito con l'importo di 84,53 ECU e l'importo di 75 ECU è sostituito con l'importo di 90,56 ECU;
- 2) all'articolo 2, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU e l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU.

### Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 7 bis è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 1, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU;
  - b) al paragrafo 2, l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU;
- 2) all'allegato IV, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU e l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU.

### Articolo 7

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2103/90, l'importo di 11 ECU è sostituito con l'importo di 13,28 ECU e l'importo di 13 ECU è sostituito con l'importo di 15,70 ECU.

<sup>(1)</sup> GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 17. 6. 1994, pag. 6.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 4.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 15.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 10.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 14 del 20. 1. 1995, pag. 8.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.  
<sup>(9)</sup> GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 2.  
<sup>(10)</sup> GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.  
<sup>(11)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 14.  
<sup>(12)</sup> GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 42.  
<sup>(13)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 7.  
<sup>(14)</sup> GU n. L 259 del 7. 10. 1994, pag. 12.  
<sup>(15)</sup> GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.  
<sup>(16)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 19.  
<sup>(17)</sup> GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 5.  
<sup>(18)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 85.

*Articolo 8*

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 667/92, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

*Articolo 9*

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2173/92, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

*Articolo 10*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2276/92, l'importo di 1,20 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU, l'importo di 2,50 ECU è sostituito con l'importo di 3,019 ECU, l'importo di 3,50 ECU è sostituito con l'importo di 4,226 ECU, l'importo di 5,00 ECU è sostituito con l'importo di 6,038 ECU, l'importo di 6,50 ECU è sostituito con l'importo di 7,849 ECU e l'importo di 0,60 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

*Articolo 11*

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU, l'importo di 300 ECU è sostituito con l'importo di 362,25 ECU, l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

*Articolo 12*

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3253/93, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

*Articolo 13*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2958/93, l'importo di 1,5 ECU è sostituito con l'importo di 1,811 ECU e l'importo di 3 ECU è sostituito con l'importo di 3,623 ECU.

*Articolo 14*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1372/94, l'importo di 8 ECU è sostituito con l'importo di 9,660 ECU.

*Articolo 15*

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1402/94, l'importo di 4 ECU è sostituito con l'importo di 4,830 ECU.

*Articolo 16*

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

*Articolo 17*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3816/92, l'importo di 100 milioni di ECU è sostituito con l'importo di 120,8 milioni di ECU.

*Articolo 18*

Al secondo considerando del regolamento (CE) n. 86/95, l'importo di 1,20 ECU è sostituito con l'importo di 1,739 ECU.

*Articolo 19*

All'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 626/85, l'importo di 4,50 ECU è sostituito con l'importo di 5,434 ECU.

*Articolo 20*

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 627/85, l'importo di 6 ECU è sostituito con l'importo di 7,245 ECU.

*Articolo 21*

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3518/86, l'importo di 1,2 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU.

*Articolo 22*

Il regolamento (CEE) n. 2999/92 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, l'importo di 10 ECU è sostituito con l'importo di 12,08 ECU;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, l'importo di 5 ECU è sostituito con l'importo di 6,038 ECU.

*Articolo 23*

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1991/92, l'importo di 1 100 ECU è sostituito con l'importo di 1 328,26 ECU.

*Articolo 24*

All'allegato III del regolamento (CEE) n. 2252/92, l'importo di 1 100 ECU è sostituito con l'importo di 1 328,26 ECU.

*Articolo 25*

L'allegato del regolamento (CE) n. 3010/94 è sostituito con l'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 26*

L'allegato del regolamento (CE) n. 3342/94 è sostituito con l'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 27*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile, per ogni importo considerato, a partire dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricola fissato a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1995.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*« *ALLEGATO XV* »**IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2**

— cavolfiori :	4,830 ECU per 100 kg netti,
— pomodori :	6,038 ECU per 100 kg netti,
— melanzane :	5,434 ECU per 100 kg netti,
— pesche :	8,453 ECU per 100 kg netti,
— nettarine e pesche-noci :	8,453 ECU per 100 kg netti,
— albicocche :	8,453 ECU per 100 kg netti,
— limoni :	4,830 ECU per 100 kg netti,
— pere :	4,830 ECU per 100 kg netti,
— uve da tavola :	6,038 ECU per 100 kg netti,
— mele :	8,453 ECU per 100 kg netti,
— mandarini :	7,245 ECU per 100 kg netti,
— satsuma :	7,245 ECU per 100 kg netti,
— clementine :	7,245 ECU per 100 kg netti,
— arance :	6,038 ECU per 100 kg netti. »

*ALLEGATO II*« *ALLEGATO* »**IMPORTI DEGLI AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1***(in ECU per 100 kg)*

Codice NC	Importo dell'aiuto
2007 99	65,21
2008 20	49,51
2008 30	19,32
2008 40	0
2008 50	25,36
2008 70	18,11
2008 80	102,64
2008 92	37,43
2008 99	56,75 »

## ALLEGATO III

## « ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, le restituzioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

(ECU/100 kg netti)

Codice prodotti	Destinazione delle esportazioni (1)	Restituzione (2) (3)
0812 10 00 100	01	16,06
2002 10 10 100	02	18,11
2006 00 31 000	01	36,49
2006 00 99 100	01	36,49
2008 19 19 100	---	26,32
2008 19 99 100		26,32
2009 11 99 110		2,536
2009 19 99 110		2,536
2009 11 99 120		5,072
2009 19 99 120		5,072
2009 11 99 130		7,607
2009 19 99 130		7,607
2009 11 99 140		10,14
2009 19 99 140		10,14
2009 11 99 150		12,68
2009 19 99 150		12,68

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni, eccetto l'America settentrionale,
- 02 tutte le destinazioni, eccetto gli Stati Uniti d'America.

(2) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti nella Comunità.

(3) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse unicamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93. »

**REGOLAMENTO (CE) N. 1364/95 DELLA COMMISSIONE  
del 15 giugno 1995**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della  
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1306/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

*(ecu/100 kg)*

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	49,9	
	060	80,2	
	066	25,9	
	068	32,4	
	204	50,9	
	212	117,9	
	624	75,0	
	999	61,7	
0707 00 25	052	41,2	
	053	166,9	
	060	39,2	
	066	53,8	
	068	60,4	
	204	49,1	
	624	207,3	
	999	88,3	
0709 90 77	052	61,4	
	204	77,5	
	624	196,3	
	999	111,7	
0805 30 30	388	64,4	
	528	56,8	
	600	54,7	
	624	78,0	
	999	63,5	
0809 10 20	052	154,1	
	064	130,2	
	999	142,2	
0809 20 41, 0809 20 49	052	192,9	
	064	115,1	
	068	235,2	
	400	208,0	
	624	308,2	
	676	166,2	
	999	204,3	
	0809 30 21, 0809 30 29	220	137,3
		624	106,8
999		122,1	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1365/95 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(3)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 14 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	108,03 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	108,03 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	47,20 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(11)</sup>
1001 90 91	91,29
1001 90 99	91,29 <sup>(9)</sup> <sup>(11)</sup>
1002 00 00	144,19 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	106,95
1003 00 90	106,95 <sup>(9)</sup>
1004 00 00	107,81
1005 10 90	108,03 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	108,03 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	114,14 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	58,25 <sup>(9)</sup>
1008 20 00	62,70 <sup>(4)</sup> <sup>(9)</sup>
1008 30 00	0 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	173,39 <sup>(9)</sup>
1101 00 15	173,39 <sup>(9)</sup>
1101 00 90	173,39 <sup>(9)</sup>
1102 10 00	247,45
1103 11 10	114,66
1103 11 90	200,98
1107 10 11	175,64
1107 10 19	134,56
1107 10 91	203,51 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	155,38 <sup>(9)</sup>
1107 20 00	178,91 <sup>(10)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL  
CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**in merito alla decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria  
« SOCRATE »<sup>(1)</sup>**

Due anni dopo l'avvio del programma, il Parlamento europeo e il Consiglio procederanno alla valutazione dei risultati conseguiti con il programma medesimo. A tal fine la Commissione presenterà loro una relazione, corredata delle opportune proposte, anche per quanto riguarda la dotazione finanziaria fissata dal legislatore ai sensi della dichiarazione comune del 6 marzo 1995. Il Parlamento europeo e il Consiglio delibereranno su tali proposte quanto prima.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1995

che approva il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in talune parti della Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

considerando che nel 1989 la Germania ha iniziato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in talune parti;

considerando che la Germania ha presentato informazioni sul proprio programma di eradicazione della malattia di Aujeszky con lettere del 30 dicembre 1994;

considerando che la Commissione ha esaminato il programma conformemente a quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE; che esso soddisfa le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 1 della stessa direttiva e può quindi essere approvato;

considerando che si ritiene che il programma debba fare in modo di permettere nel futuro l'eradicazione della malattia di Aujeszky dalle regioni elencate nell'allegato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky dalle regioni della Germania elencate nell'allegato è approvato per un periodo di tre anni.

*Articolo 2*

La Germania adotta entro il 15 giugno 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La presente decisione entrerà in vigore il 15 giugno 1995.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

*ALLEGATO*

Tutte le regioni della Germania, salvo i Länder di Sachsen, Brandenburg e Thüringen.

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1995

**che modifica la decisione 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati ad alcune parti della Germania**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che la Germania sta predisponendo un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky; che tale programma è stato approvato con decisione 95/210/CE della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari per salvaguardare i progressi già compiuti e garantire il buon esito del programma;

considerando che le autorità tedesche applicano ai movimenti nazionali di suini da allevamento e da produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky, ai sensi della decisione 93/24/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, in quanto i suini provenienti da tali zone costituiscono un rischio minimo per la diffusione della malattia;considerando che la decisione 93/244/CEE della Commissione<sup>(4)</sup> stabilisce garanzie supplementari in ordine alla malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità ed elenca nell'allegato I, le regioni di cui trattasi;

considerando che è opportuno aggiungere, all'allegato I della decisione 93/244/CEE, le parti della Germania dove viene attuato il programma approvato dalla decisione della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I della decisione 93/244/CEE è aggiunto il testo seguente:

« Germania: tutte le regioni, esclusi i Länder di Sachsen, Brandenburg e Thüringen ».

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 giugno 1995.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21.